MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, IL PERSONALE E I SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E I SERVIZI GENERALI

Il DIRETTORE GENERALE

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA IMMISSIONE DI COMPLESSIVE N. 3 UNITA' NEL RUOLO DEL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'art. 30, comma 1, secondo cui "*le amministrazioni possono coprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento*";
VISTO l'art. 30, comma 2-*bis* del menzionato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che le amministrazioni che attivano procedure di mobilità provvedono all'immissione in ruolo, in via prioritaria, dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale e che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
VISTO l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che "*In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche";*
VISTO l'articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 concernente la disciplina della mobilità cd. neutrale per la finanza pubblica, anche intercompartimentale, tra pubbliche amministrazioni soggette a regimi vincolistici in materia assunzionale;
VISTO il parere prot. n. 45220 del 12.03.2021 con il quale Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in ordine alla mobilità neutrale e alla mobilità onerosa;
VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198 recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";*
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", il quale, in particolare, con l'art. 2 ha inserito nel decreto legislativo n. 165 del 2001 l'articolo 35-*ter* che disciplina il Portale unico del reclutamento, quale piattaforma centralizzata per il reclutamento di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo, e con l'art. 6, comma 1, lett. b) ha aggiunto all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 1-*quater*, secondo cui "*A decorrere dal 1° luglio 2022* [...] *in ogni caso di avvio di procedure di mobilità*, *le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter*";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione";
VISTO il D.M. 7 marzo 2025 2022, n. 29, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 2025 al n. 352, individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali;
VISTO il D.M. 31 gennaio 2025 n. 12, registrato dalla Corte dei Conti il 27.02.2025, reg. n. 187 – con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025, come modificato dal D.M. 1 luglio 2025 n. 91, registrato dalla Corte dei Conti il 27.02.2025 il 21.08.2025, reg. n. 1075;
VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Legge di bilancio 2025) e, in particolare, i commi 126 e 127 dell'articolo 1 che, modificando il regime finanziario delle procedure di mobilità volontaria, prevedono, con riferimento alle procedure attivate successivamente al 1° gennaio 2025, che agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale in esito ai processi di mobilità si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di destinazione disponibili a legislazione vigente;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2024, recante "Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni";
VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale inserisce alla fine del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023, recante la disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2024;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, relativi al personale del comparto Funzioni Centrali già Comparto Ministeri;
VISTO il Contratto collettivo integrativo per la definizione del nuovo sistema ordinamentale del personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscritto il 22 febbraio 2024 e certificato dagli organi di controllo;
VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69;
VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69, ai sensi del quale: "Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera

c) del presente articolo, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tali posizioni, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole, ad esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027";

RAVVISATA la necessità di bandire, ai sensi del citato art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e una procedura di mobilità volontaria, per la copertura di complessivi n. 3 posti presenti nell'organico delle Aree funzionali, di cui 2 per l'Area dei funzionari e 1 per l'Area degli Assistenti, finalizzata ad acquisire stabilmente il personale in servizio in posizione di comando presso gli Uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, al fine di consolidare le esperienze professionali maturate all'interno delle strutture del Ministero e garantire la continuità dell'azione amministrativa, con inquadramento in via prioritaria del personale in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025 n. 69;

PREMESSO che nell'Area dei funzionari e degli Assistenti esiste la disponibilità dei posti in organico necessaria per l'attivazione della procedura di mobilità volontaria di cui al presente decreto;

D E C R E T A

Articolo 1
(Oggetto della procedura)

1. E' indetta ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni una procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo unico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di n. 2 funzionari e n. 1 assistente, provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio in posizione di comando presso gli Uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. L'Amministrazione procederà, per ciascuna Area di riferimento, all'accoglimento in via prioritaria delle domande del personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025 n. 69.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di acquisire ulteriori unità di personale rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo, fino ad esaurimento delle facoltà assunzionali residue, mediante scorrimento delle graduatorie di cui all'art. 5.

Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)

Alla procedura sono ammessi esclusivamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, che si trovano in servizio in posizione di comando presso gli Uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande prevista dal presente bando.
2. Per l'ammissione alla procedura sono richiesti, altresì, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti

requisiti:
a) essere stati assunti presso una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma, 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni a seguito di pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) aver prestato servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in posizione di comando per almeno 10 mesi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande prevista dal presente bando;
c) essere in possesso del previo assenso al trasferimento rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ovvero averlo richiesto entro il termine di scadenza della presente procedura, ovvero essere in possesso dell'attestazione rilasciata dalla medesima amministrazione nella quale dichiari di non essere tenuta, secondo normativa vigente, al rilascio del previo assenso;
d) essere inquadrato nell'Area dei funzionari o nell'Area degli Assistenti o in una categoria di inquadramento corrispondente;
e) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. L'Amministrazione acquisisce d'ufficio il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Ufficio presso il quale il candidato presta servizio in posizione di comando.
4. Il candidato sprovvisto del previo assenso di cui al comma 2, lettera c) fornisce attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta dello stesso alla propria Amministrazione.

Il previo assenso al trasferimento ovvero l'attestazione rilasciata dalla medesima amministrazione nella quale dichiari di non essere tenuta, secondo normativa vigente, al rilascio del previo assenso, di cui al comma 2, lett. b), devono pervenire in tempo utile per consentire l'immissione in ruolo e comunque non oltre il 30 novembre 2025, ai seguenti indirizzi: dgpersonale@pec.lavoro.gov.it; dgpersonalediv4@lavoro.gov.it, e *la relativa comunicazione dovrà essere corredata, a cura della stessa amministrazione, delle seguenti informazioni:*
• *Area di appartenenza e/o posizione giuridica, posizione economica (precedente ordinamento professionale) e Famiglia professionale o profilo professionale di inquadramento;*
• *trattamento economico in godimento, compilando la scheda economica allegata al presente avviso.*

5. Gli interessati rendono note le progressioni giuridiche ed economiche ancora in atto, nonché gli eventuali contenziosi in corso in materia di inquadramento presso l'Amministrazione di appartenenza.
6. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
7. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti, altresì, alla data del successivo trasferimento nel ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti di ammissione comporta l'esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero, nel caso di carenza degli stessi all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso.
L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda e può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 3
(Domande e termini di presentazione)

1. La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere presentata, previa registrazione, **esclusivamente** attraverso il "Portale unico del reclutamento" (di seguito "Portale") disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it.
2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio *curriculum vitae*, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, indicando un indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di cui al presente Avviso, unitamente a un recapito telefonico.

3. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (SPID, CNS e CIE). L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. **La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale «inPA»**. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

5. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

6. Non sono valide le domande di partecipazione incomplete, irregolari, ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in par□colare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online.

7. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

8. Il candidato può modificare o integrare la domanda inviata, nelle medesime modalità sopra descritte, sino alla data di scadenza del bando. In tal caso, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

9. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la personale responsabilità di chi le ha formulate. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le conseguenze di cui all'articolo 75 del medesimo decreto, in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento adottato sulla base di una dichiarazione non veritiera.

Articolo 4
(Esclusione dalla procedura)

1. Alla presente procedura sono ammessi con riserva tutti i candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti previsti.

2. L'Amministrazione si riserva di accertare, in ogni momento, la veridicità delle dichiarazioni rese e il possesso dei requisiti richiesti, potendo disporre l'esclusione dalla procedura in caso di irregolarità, mancanza dei requisiti o inosservanza dei termini perentori stabiliti dal bando.

Articolo 5
(Graduatorie)

1. La valutazione delle domande presentate dai candidati che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69 è svolta dalla Commissione appositamente nominata con provvedimento del Direttore generale per le politiche del personale e i servizi generali, attraverso lo svolgimento di un colloquio finalizzato alla verifica delle conoscenze e competenze indicate nel curriculum vitae, con particolare riferimento alla materia giuridico-amministrativa, e all'accertamento delle attitudini e capacità personali. All'esito del colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti. L'eventuale mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo sarà considerata rinuncia alla procedura. E' considerato idoneo alla procedura il candidato che consegua un punteggio non inferiore a 6 punti.

2. A conclusione dell'istruttoria delle istanze di partecipazione, l'Amministrazione predispone, per ciascuna Area, una graduatoria dei candidati ammessi alla procedura di mobilità in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando secondo il seguente ordine:
a. candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo l'ordine di maggiore durata del periodo di servizio prestato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b. candidati non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo l'ordine determinato dal punteggio di cui al comma 1. In caso di parità l'ordine è determinato dalla maggiore durata del periodo di servizio prestato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in caso di ulteriore parità, dalla minore età anagrafica del candidato.

Articolo 6
(Inquadramento giuridico e trattamento economico)

1. I candidati che risultano vincitori della procedura sono inquadrati nel ruolo unico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'Area dei Funzionari e degli Assistenti, di cui all'art.13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, per il triennio normativo ed economico 2019/2021, e assegnati ad una delle Famiglie professionali previste dal vigente ordinamento professionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con le conoscenze professionali previste.
2. A tal fine, il candidato ammesso alla procedura di mobilità, risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 2 del presente decreto, sottoscrive apposita dichiarazione di accettazione dell'inquadramento proposto. L'accettazione dell'inquadramento proposto è richiesta a pena di decadenza dalla procedura.
3. L'equiparazione avviene, ove applicabile, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023 e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, vigente nel comparto della stessa amministrazione.
4. In ogni caso, l'inquadramento nel ruolo del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali potrà avvenire solo in conformità alle normative sul pubblico impiego vigenti e subordinatamente all'accertamento della copertura finanziaria e alle relative autorizzazioni, nonché nel rispetto di eventuali ulteriori obiettivi di contenimento della spesa per il personale che l'Amministrazione potrà essere tenuta a raggiungere ai sensi di normative sopravvenute rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Articolo 7
(Assunzione in servizio)

1. Il candidato in possesso dei requisiti prescritti è invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per l'immissione in ruolo nel Ministero del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'Area dei funzionari o degli Assistenti, conservando l'anzianità maturata nell'amministrazione di provenienza, e con applicazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nel vigente Contratto Collevo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto "Funzioni Centrali", sottoscritto in data 27 gennaio 2025, ivi inclusa l'eventuale retribuzione individuale di anzianità in godimento.
2. In caso di sopravvenuta rinuncia o di mancata presentazione in servizio, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'amministrazione il candidato è considerato rinunciatario.

Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)

Titolare del trattamento dei dati personali, che verranno raccolti nell'ambito della procedura di mobilità di cui al presente Avviso, ai sensi del decreto legislativo del 3 giugno 2003, n. 196, è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal candidato saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura ed alla eventuale successiva stipula e gestione del contratto individuale di lavoro. Gli interessati a partecipare alla presente procedura di mobilità sono invitati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, resa disponibile - unitamente al presente Avviso - sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 9
(Norma finale)

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni organizzative o di interesse pubblico, di non dare corso alla procedura di mobilità, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nel ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di mobilità e di reclutamento, ove compatibili.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento, nonché sulla intranet e sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
Grazia STRANO*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*